



@CCADEMIA – Associazione per la formazione e lo sviluppo

Via Buccari, 15 - Taranto

Cod. fisc. 90176260736

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 10:00 e presso la sede sociale sita in Taranto alla via San Martino, 5 si è riunita l'Assemblea dei soci dell'associazione **@CCADEMIA – Associazione per la formazione e lo sviluppo** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- a) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore";
- b) Adozione del nuovo statuto sociale adeguandolo alla nuova disciplina di cui al D. lgs. 117/2017;
- c) Varie ed eventuali.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il Sig. Divella Gianmichele e quale Segretario la Sig.ra Latorre Pamela

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 12:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Segretario

Sig.ra Pamela Latorre

Presidente

Sig. Gianmichele Divella

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO
Atto registrato il 06.12.2022 serie 3 al N° 2713
Imposte liquidate per € 200,00 per n° 1 anni

IL FUNZIONARIO
Domenico S. RO
firma su delega dal Direttore Provinciale



STATUTO SOCIALE

“@CCADEMIA³ – Associazione per la formazione e lo sviluppo E.t.s.”

Articolo 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto (TA) alla Via Buccari, 15 quale Ente del terzo settore, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. **L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),** allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - L'associazione “@CCADEMIA³ – Associazione per la formazione e lo sviluppo E.t.s.”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è laica, apartitica, apolitica e senza fini di lucro.

Articolo 3 - L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, perseguendo le proprie finalità, incentrate, in particolare, sulla formazione dei propri associati e svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi l'attività di interesse generale di cui alla lettera d) ed alla lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore relativamente all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà intraprendere iniziative come:

- attività di formazione come corsi di formazione professionale in genere con particolare riferimento alle nuove tecnologie informatiche, di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istruttori e dirigenti sportivi, ivi compresi corsi di perfezionamento;

- l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, ricreative, di socialità e sportive;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- le attività di formazione e informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- attività editoriale: realizzazione e gestione di siti web per la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché delle attività dell'associazione;
- attività di ricerca.

E comunque tutti i campi d'azione previsti nello statuto nazionale dell'Associazione Arci, approvato a Cervia il 25 febbraio 2006.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 5 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.



Articolo 6 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 8 - I soci, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere le attività comunemente concordate, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Associazione ed usufruire di tutti i benefici e le convenzioni previste annualmente dall'Associazione, di presentare proposte, richieste e reclami al Consiglio Direttivo e all' . Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. In particolare: il libro relativo all'attività dell'organo di controllo, deve esser richiesto all'organo di controllo stesso; gli altri libri sociali, invece, al Presidente dell'Assemblea, previa richiesta scritta, così come precedentemente indicato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, risoluzioni e decisioni. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 9 - La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per dimissioni da presentarsi per iscritto (tale recesso avrà decorrenza immediata). In ogni caso resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione. Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 10 - Sono volontari dell'associazione gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le

quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 11 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori dell'associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Articolo 12 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Articolo 13 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di controllo e il Revisore dei conti, laddove eletti;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Articolo 14 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto per tutto quanto l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deliberi, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno in via ordinaria solitamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento, dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'assemblea dei soci può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e/o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima M e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 15 - L'Assemblea, è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 16 - All'assemblea dei soci spettano i seguenti compiti: discutere ed approvare il bilancio; definire il programma generale annuale di attività; eleggere e revocare i consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo se presente, determinandone previamente il numero dei componenti; nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; deliberare sulle responsabilità dei componenti gli



organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualifica di socio di cui all'art. 9; deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

E' facoltà dei soci, purché la relativa richiesta pervenga al Consiglio Direttivo entro il 20° giorno che precede la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea. La richiesta deve recare l'adesione di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 17 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 18 - L'Assemblea Straordinaria delibera circa le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 19 - Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 21 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo

può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, ed in particolare questo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico il Consiglio Direttivo: elegge tra i propri componenti il presidente; elegge tra i propri componenti il vice presidente; elegge il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 23 - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 24 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Al Presidente spetta il compito di relazionare l'Assemblea sull'andamento dell'Associazione, stipulare accordi e convenzioni già approvate dal Consiglio Direttivo. Inoltre, il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 25 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Cura l'inventario di tutti i beni della Associazione e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti. E' altresì responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali di tutti gli iscritti.

Articolo 27 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di

controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 28 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 29 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio; entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre dell'anno precedente, che dovrà essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per l'approvazione definitiva. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 30 - Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative degli aderenti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 31 - Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 32 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 33 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro degli associati; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 34 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 35 - Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 36 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dell'art.18 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 37 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Il Presidente
Gianmichele Divella